



Federazione Lavoratori Poste
Segreteria Provinciale – Brescia

Brescia, 09 ottobre 2013

Adeguata Verifica COI 443

In relazione alla comunicazione interna 443 emanata dall'azienda l'8 ottobre 2013 relativa alle procedure circa l'adeguata verifica, abbiamo rilevato una contraddizione fra quanto stabilito dalla normativa e quanto indicato dall'azienda in ordine alla possibilità che *“il cointestatario, presente in ufficio, relativamente ai cointestatari non presenti ... può sottoscrivere tutti i Questionari (generati dal sistema/compilati manualmente) ad essi intestati”*.

Al fine di una pronta tutela dei lavoratori interessati a tali procedure abbiamo richiesto all'Azienda di ritornare sull'argomento per la rimodulazione delle istruzioni in oggetto.

Per vostra migliore comprensione e informazione abbiamo riportato di seguito la comunicazione inviata all'Azienda.

Il provvedimento della Banca d'Italia, emanato il 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, alla sezione III (l'identificazione del cliente e dell'esecutore) prevede quanto segue:

“Qualora il cliente sia una persona fisica, l'identificazione avviene mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

Con le medesime modalità vanno altresì identificati i cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore, devono essere altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza del potere di rappresentanza. Quando le persone da identificare siano più di una, le identificazioni e le verifiche di cui alla Sezione V possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

(omissis)

L'identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore. Al di fuori di tali ipotesi, si rientra nell'ambito dell'operatività a distanza (cfr. Parte Quarta, Sez. II)”.

Dalla lettura di quanto precede così come da quanto si evince dalla ratio di tutto il provvedimento, risulta evidente come non sia possibile nell'ipotesi di adeguata verifica a fronte di più cointestatari, che uno di questi firmi per tutti gli altri. Unica possibilità è quella che le identificazioni e le verifiche di cui alla Sezione V possono avvenire in momenti diversi.

Quanto sopra sembra contraddire le vostre passate e recenti disposizioni secondo le quali *“il cointestatario, presente in ufficio, può fornire, relativamente ai cointestatari non presenti, tutte le informazioni necessarie per la compilazione e può sottoscrivere tutti i Questionari (generati dal sistema/compilati manualmente) ad essi intestati”*.

Vogliate, in primis per una pronta e necessaria tutela dei lavoratori, provvedere con la massima urgenza alla conseguenti necessarie ulteriori istruzioni coerenti con la normativa. Si ricorda che, pur entrando in vigore il citato provvedimento Banca d'Italia il 1 gennaio 2014, le sue indicazioni riguardano tutti i rapporti continuativi già in essere.

La Segreteria Provinciale Brescia